

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE IL BILANCIO
ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI
ED ELIMINATI

Anno 2021

(Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

L'articolo 8, comma 2-bis, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" (di seguito "Statuto delle imprese") prevede che entro il 31 marzo, sulla base delle relazioni trasmesse dalle singole amministrazioni e sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori, il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) predisponga una relazione complessiva, contenente il bilancio degli oneri amministrativi introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nell'anno precedente, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. Le disposizioni dello Statuto delle imprese si inseriscono nel quadro delle misure volte a prevenire, attraverso meccanismi di controllo ex ante, il proliferare di nuovi adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. La norma, in particolare, è volta a:

1. responsabilizzare le amministrazioni nell'identificazione e nella stima dei costi degli adempimenti amministrativi introdotti ed eliminati con gli atti normativi;
2. assicurare che il totale degli oneri amministrativi introdotti annualmente da ogni amministrazione sia pari o inferiore a quello degli oneri eliminati;
3. disporre di uno strumento di "compensazione" nell'eventualità in cui gli oneri introdotti da un'amministrazione siano superiori a quelli eliminati.

Come previsto dallo Statuto delle imprese, la presente Relazione dà conto dei bilanci che le amministrazioni hanno trasmesso, entro il 31 gennaio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle attività di verifica svolte dal DFP. Le informazioni raccolte fino a questo momento saranno successivamente integrate, con una nota di aggiornamento al 31 maggio, sulla base dei riscontri delle amministrazioni alle richieste di approfondimento del DFP.

Bisogna, preliminarmente, evidenziare che anche nel 2021, così come nel 2020, sull'attività normativa di competenza statale ha influito in maniera significativa l'emergenza causata dalla diffusione del coronavirus (Covid-19); l'emergenza sanitaria e socioeconomica, infatti, ha determinato l'adozione di numerose misure per la tutela della salute dei cittadini e per sostenere le famiglie e le imprese. Le amministrazioni, in genere, non hanno dato conto di tali misure all'interno delle proprie relazioni di bilancio, trattandosi di misure facoltative, eccezionali e limitate al periodo di durata dell'emergenza.

Ciò premesso, la relazione è articolata nel seguente modo:

- il primo paragrafo descrive il contesto con riferimento alla diffusione, a livello europeo e internazionale, degli strumenti di misurazione e compensazione degli oneri e alla evoluzione della disciplina nazionale in materia;
- il secondo paragrafo illustra il percorso di verifica delle relazioni di bilancio, predisposte e trasmesse dalle singole amministrazioni, da parte del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del DFP, incluse le attività di consultazione delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori;
- il terzo paragrafo descrive i contenuti delle relazioni sul bilancio inviate dalle singole amministrazioni e le richieste di chiarimenti e integrazioni formulate dal DFP sulla base dell'attività di verifica;

- il quarto paragrafo contiene delle riflessioni sulle relazioni presentate e sugli interventi necessari per garantire maggiore effettività ed efficacia al meccanismo di bilancio. Inoltre, alcune considerazioni specifiche sono dedicate agli oneri introdotti dai provvedimenti che contengono misure di sostegno alle imprese e alle famiglie legate all'emergenza.

1. Il contesto

1.1 Il quadro internazionale

L'esigenza di contenere i costi della burocrazia ha condotto numerosi paesi a prevedere anche nel campo della regolazione pubblica lo strumento del bilancio e un correlato meccanismo di compensazione: all'introduzione di nuovi oneri regolatori a carico di cittadini e imprese deve corrispondere l'eliminazione di un ammontare almeno equivalente di oneri preesistenti.

Nella sua forma più semplice, l'approccio consiste nel mantenere costante il numero di norme presenti nell'ordinamento, prevedendo che non si possa emanare una nuova regolazione senza prevedere l'abolizione di una regolazione già esistente. Tuttavia, dal momento che la rilevanza delle singole regolazioni può essere - in termini di impatto sui destinatari - molto diversificata, questa forma di compensazione si è evoluta nel tempo, spostando l'attenzione dal numero assoluto delle norme all'ammontare dei costi introdotti ed eliminati¹.

Nell'aprile 2021 la Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione sulla *better regulation* che introduce il principio "one-in, one-out" a livello europeo², integrandolo con l'analisi di impatto della regolazione e con il programma REFIT³.

Riguardo ai paesi membri, gli ultimi dati a disposizione⁴ indicano che sarebbero dieci (inclusa l'Italia) i paesi dell'Unione europea che ricorrono al meccanismo di compensazione; a questi se ne aggiungono altri cinque che l'hanno introdotto ma non ancora attuato o che ne hanno comunque previsto l'introduzione. Tra i paesi avanzati, oltre a quelli europei, utilizzano sistemi di compensazione degli oneri regolatori anche Canada, Corea, Messico e Stati Uniti⁵.

¹ D. Trnka e Y. Thuerer, *One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries*, OECD Regulatory Policy Working Papers 11, OECD Publishing, 2019, p. 8.

² Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Better regulation: Joining forces to make better laws", COM(2021) 219 final, Brussels, 29 aprile 2021.

³ Si vedano, per questi specifici aspetti, i tools #2, #11 e #59 del Better regulation Toolbox aggiornato al novembre 2021. I *tools* forniscono, rispettivamente, una panoramica del funzionamento del programma (#2), indicazioni su come redigere la relazione AIR considerando l'introduzione del principio (#11) e una guida pratica per stimare i costi secondo l'approccio adottato dalla Commissione (#59).

⁴ Cfr. CEPS (2019), *Feasibility study: introducing "one-in-one-out" in the European commission*, Report predisposto per il ministero federale tedesco dell'economia e dell'energia. In particolare, il report segnala che, oltre all'Italia, fanno attualmente ricorso al bilancio Austria, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Spagna, Svezia e Ungheria. Il Portogallo l'ha introdotto ma non ancora attuato. Ne hanno previsto l'introduzione Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia. Al contrario, due paesi che vi facevano ricorso (Danimarca e Regno Unito), lo hanno recentemente dismesso.

⁵ Trnka e Thuerer (2019), *cit.*

I sistemi di bilancio previsti dai diversi paesi differiscono per numerosi aspetti, tra cui l'ambito di applicazione, le tipologie di oneri considerati, il meccanismo di compensazione adottato, la *governance*. Nella maggior parte dei paesi è in ogni caso previsto un bilanciamento del tipo “uno a uno” (“one-in-one-out”, o OIOO), che prevede una compensazione a zero dei costi della nuova regolazione, mentre in altri⁶ sono stati previsti anche meccanismi di compensazione “uno a due” (“one-in-two-out”) o “uno a tre” (“one-in-three-out”). A livello internazionale, i sistemi di compensazione sono pertanto indicati genericamente con l'espressione “one-in-x-out” (o OIXO).

La Commissione europea, in particolare, ha adottato un approccio di tipo OIOO che richiede di compensare gli oneri amministrativi imposti dalle proposte legislative della Commissione con oneri equivalenti esistenti, con particolari eccezioni⁷, nella stessa area di policy.

1.2 La normativa nazionale

L'articolo 8 dello Statuto delle imprese prevede che le amministrazioni statali devono predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti o eliminati, a carico di cittadini e imprese, con gli atti normativi approvati nell'anno precedente, compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime. La stessa norma ha introdotto, sull'esempio delle migliori esperienze internazionali, l'obbligo della compensazione degli oneri, che in base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle disposizioni in materia, rappresentano i costi sostenuti dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un obbligo informativo, cioè all'obbligo giuridico di dare informazioni sulla propria attività.

Sono, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti, da fornire su richiesta o verificati in caso di ispezione; viceversa, non rientrano nella definizione di onere informativo gli obblighi di natura fiscale (cioè gli obblighi che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura) e gli obblighi consistenti nell'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Ogni amministrazione deve indicare nella propria relazione di bilancio, gli oneri amministrativi come valutati nelle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ma anche gli oneri derivanti dagli atti normativi non sottoposti ad AIR.

Le Linee guida allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2013⁸ hanno definito i criteri e le metodologie per l'individuazione degli oneri e la stima dei costi amministrativi e fornito alle amministrazioni una guida operativa per la predisposizione della relazione sul bilancio degli oneri. In particolare, per agevolare le amministrazioni nelle attività di stima degli oneri introdotti e di quelli eliminati, le Linee guida contengono un “tariffario” di “costi standard” dei

⁶ Ad esempio, Stati Uniti e, in passato, Regno Unito.

⁷ Si veda ancora il tool #59.

⁸ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2013, *Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 18.*

principali adempimenti per cittadini e imprese⁹ e i modelli da utilizzare per la quantificazione degli oneri e per la predisposizione del bilancio.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020¹⁰ ha apportato delle modifiche alle Linee guida su aspetti di carattere tecnico che in passato hanno creato difficoltà di interpretazione¹¹ e ha riformulato l'ambito di riferimento del bilancio, al fine di rendere l'attività di misurazione e di compensazione degli oneri rilevante e selettiva e di concentrare attenzione e risorse sugli adempimenti a maggiore impatto e più irritanti per cittadini e imprese. Il provvedimento, infatti, ha escluso dal calcolo del saldo del bilancio due tipologie di oneri:

- gli adempimenti a “basso impatto”, definiti ricorrendo a soglie di costo e numerosità dei destinatari¹² e da individuare sulla base di stime orientative e informazioni già in possesso dell'amministrazione. Questa soluzione (peraltro coerente con la nuova disciplina sull'AIR¹³), è volta a rendere lo strumento selettivo e, quindi, più proporzionato;
- gli adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere benefici (quali ad esempio, le domande di partecipazione a concorsi pubblici, le richieste di sussidi e contributi, ecc.), la cui inclusione nel saldo di bilancio ha infatti in passato prodotto un effetto paradossale: la creazione di “disavanzi” in corrispondenza all'introduzione (o all'ampliamento) di vantaggi per i cittadini o per le imprese, comportando un evidente disincentivo alla loro adozione. In base alle nuove Linee guida, gli adempimenti facoltativi sono, comunque, identificati e quantificati nella relazione annuale sul bilancio, in quanto una loro attenta valutazione può risultare comunque utile per finalità di semplificazione.

Le modifiche apportate alle Linee guida, inoltre, hanno ribadito l'esigenza (peraltro già affermata in quelle originarie) di quantificare gli obblighi informativi disposti da una fonte primaria anche quando essi vengano specificati successivamente in un atto secondario; in tal caso l'introduzione o l'eliminazione di ciascun obbligo sarà contabilizzata nell'anno di emanazione dell'atto secondario, anche se diverso rispetto a quello di emanazione del provvedimento principale.

Le relazioni sul bilancio predisposte dalle singole amministrazioni sono verificate, per quanto di competenza, dal DAGL e trasmesse al DFP che predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e

⁹ Al fine di fornire alle amministrazioni un parametro di riferimento per le attività di stima, le linee guida riportano una griglia di costi standard, costruita sulla base dei risultati delle misurazioni finora condotte. La griglia associa a ciascuna delle attività di cui tipicamente si compongono gli obblighi informativi (acquisizione della modulistica, compilazione di modulo, ecc.) dei riferimenti di costo dipendenti dal grado di complessità (alto/medio/basso) del singolo adempimento.

¹⁰ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, *Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 – ‘Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 18'*.

¹¹ In particolare, è stato esplicitato che, ai fini delle stime, sono considerati imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Sono stati inoltre modificati i riferimenti di costo per l'attività di “Annotazione su registri”, la cui applicazione ha in passato evidenziato alcune incongruenze.

¹² In base alle nuove Linee guida, sono considerati a basso impatto, nel caso delle imprese, gli adempimenti con costo unitario inferiore a 100 euro e rivolti a un numero di destinatari inferiore a 1000; nel caso dei cittadini, gli adempimenti che richiedono un tempo inferiore a 2 ore e rivolti a un numero di destinatari inferiore a 3000. Del rispetto delle soglie si dà conto nella relazione annuale sul bilancio, dove gli adempimenti a basso impatto sono comunque descritti.

¹³ Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, *Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione*, ha modificato la disciplina attuativa sull'AIR prevedendo, tra l'altro, l'esenzione dal relativo ambito di applicazione degli interventi di impatto ridotto (art. 7).

dei consumatori, *«la relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata sul sito del Governo entro il 31 marzo di ogni anno»* (art. 8, comma 2-bis, dello Statuto delle imprese).

Nel caso in cui gli oneri introdotti siano superiori a quelli eliminati, il Governo adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della Relazione, i provvedimenti necessari a “tagliare” oneri di pari importo, assicurando il pareggio di bilancio, mediante regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi.

2. Il percorso di verifica delle relazioni sul bilancio

2.1 Le valutazioni del DAGL e del DFP

Il DAGL, come previsto dall’articolo 8 dello Statuto delle imprese, ha richiesto a ciascuna amministrazione di dare conto entro il 31 gennaio degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati con i provvedimenti normativi adottati nel corso del 2021, al fine di predisporre la relazione complessiva sul bilancio.

Successivamente alla redazione, da parte delle amministrazioni, delle relazioni sul bilancio, il DAGL ha provveduto a confrontare i dati contenuti in queste ultime con quelli riportati nelle AIR, e ha trasmesso al DFP delle “schede di riscontro” che riportano, per ogni atto normativo: 1) i contenuti della sezione oneri amministrativi della relazione AIR, incluse le stime eventualmente prodotte dall’amministrazione; 2) le eventuali discrepanze riscontrate tra la relazione AIR e quanto indicato nel bilancio.

Il DFP, anche sulla base delle verifiche effettuate dal DAGL, ha esaminato le relazioni inviate dalle amministrazioni, soffermandosi soprattutto, secondo le proprie competenze, sulle metodologie seguite per calcolare gli oneri e sulla coerenza delle stime con i criteri e le metodologie definite dalle Linee guida, nonché sull’individuazione di atti normativi rilevanti tra quelli non soggetti ad AIR o per i quali la relazione AIR non sia stata comunque presentata dall’amministrazione.

Sulla base di tale valutazione, il DFP ha richiesto alle amministrazioni i chiarimenti e le integrazioni necessarie a garantire l’esaustività e la coerenza delle relazioni (anche) al fine della predisposizione della nota di aggiornamento.

Infine, il DFP, in vista della predisposizione della nota di aggiornamento, invierà alle amministrazioni gli esiti delle consultazioni delle associazioni imprenditoriali, chiedendo un riscontro sulle osservazioni pervenute.

2.2 Il contributo delle associazioni

Come previsto dal comma *2-bis* dell'articolo 8 dello Statuto delle imprese, nell'attività di verifica delle relazioni di bilancio il DFP ha coinvolto le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale.

Le associazioni sono state consultate il 18 marzo 2022¹⁴. Agli incontri hanno partecipato rappresentanti di Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria e CNA per le associazioni delle imprese e di Federconsumatori e Associazione Consumatori Utenti per le associazioni dei cittadini.

In continuità con quanto sostenuto negli anni passati, le associazioni imprenditoriali hanno posto l'esigenza di avviare una riflessione sul bilancio degli oneri al fine di migliorarne l'efficacia e rendere effettivamente percepibili per le imprese e i cittadini gli impatti di uno strumento di bilanciamento degli oneri, nato per prevenire l'introduzione di nuove complicazioni. A tal fine hanno ribadito come l'esclusione degli adempimenti in materia fiscale e creditizia prevista dall'articolo *2-septies* della legge n. 180 del 2011, sottrae dal bilancio degli oneri provvedimenti a forte impatto per i destinatari, rendendo così lo strumento solo parzialmente significativo.

Le associazioni imprenditoriali hanno, inoltre, enfatizzato la necessità di rendere le verifiche previste dal meccanismo del bilancio degli oneri maggiormente sostenibili. Un primo passo in tale direzione è stato fatto grazie alle modifiche introdotte dal DPCM 18 marzo 2020 alle Linee guida per l'individuazione degli oneri informativi introdotti o eliminati e per la stima dei relativi costi amministrativi. Tuttavia, c'è ancora molto da fare. La stima delle complicazioni burocratiche per cittadini e imprese operata sulla base della quantificazione degli oneri costituisce una vera e propria sfida: solo conoscendo gli oneri ridondanti o sproporzionati rispetto alla tutela degli interessi pubblici possono essere disposti interventi mirati per ridurre la burocrazia e migliorare concretamente la vita di cittadini e imprese.

A tutte le associazioni imprenditoriali e dei consumatori coinvolte ai sensi dello Statuto delle imprese è stata inoltre inviata la documentazione relativa alle verifiche effettuate da parte del DAGL e del DFP con l'invito a fornire contributi.

Le associazioni imprenditoriali hanno inviato anche alcune osservazioni puntuali in forma scritta, riservandosi in ogni caso l'invio di ulteriori contributi (cfr. Allegato 2).

I contributi che perverranno dalle associazioni successivamente alla data di pubblicazione di questa Relazione saranno valorizzati nell'ambito della nota di aggiornamento.

¹⁴ L'incontro si è tenuto in teleconferenza tramite la piattaforma Teams.

3. Il bilancio annuale degli oneri amministrativi

Al 30 marzo 2022, il quadro delle relazioni di bilancio pervenute è il seguente:

1. hanno **redatto il bilancio degli oneri o comunque inviato quantificazioni** il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero del turismo, il Ministero dell'interno, il Ministero della salute, il Ministero della transizione ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dello sviluppo economico, e il Dipartimento della funzione pubblica¹⁵. Per alcune di queste amministrazioni è stato necessario, anche in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio, richiedere approfondimenti e chiarimenti su alcuni provvedimenti;
2. hanno **attestato di non avere introdotto né eliminato oneri** il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, il Ministero della giustizia e 16 dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri¹⁶. Con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze il DFP ha **richiesto chiarimenti** sugli effetti, in termini di oneri amministrativi, di alcuni provvedimenti.

Non hanno inviato la relazione sul bilancio undici dipartimenti e uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri¹⁷. Si tratta, in molti casi, di strutture a supporto del Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale e per il supporto tecnico-gestionale, generalmente non responsabili dell'emanazione di atti normativi, e per le quali in ogni caso le verifiche del DFP non hanno portato a rilevare oneri introdotti o eliminati nel corso del 2021.

¹⁵ Il Ministero dell'interno, Ministero dei trasporti e della mobilità sostenibili, il Ministero dell'interno, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero del turismo e il Dipartimento della funzione pubblica hanno tuttavia segnalato di aver quantificato soltanto adempimenti a "basso impatto" e/o adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere benefici (esclusi dal saldo di bilancio in base alle nuove Linee guida, cfr. par. 1.2), presentando quindi un saldo di bilancio pari a zero.

¹⁶ Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento Casa Italia, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Dipartimento per il personale, Dipartimento per le politiche antidroga, Dipartimento per le politiche di coesione, Dipartimento per le politiche e gli affari europei, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Dipartimento della protezione civile, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, Dipartimento per le riforme istituzionali, Dipartimento per i servizi strumentali.

¹⁷ Si tratta di sei uffici di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali (Dipartimento per le pari opportunità; Dipartimento per la trasformazione digitale; Dipartimento per lo Sport; Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità; Ufficio per il programma di Governo; Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali) e cinque dipartimenti e uffici di cui il Presidente si avvale per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale e per il supporto tecnico-gestionale (Ufficio del controllo interno, la trasparenza e l'integrità; Ufficio del Segretario generale; Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri; Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile; Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze).

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La relazione di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua tre provvedimenti, adottati nel 2021, a cui sono associati oneri informativi:

- a) il primo è relativo all'individuazione dei criteri e dei limiti delle attività c.d. "diverse" svolte dagli Enti del Terzo (decreto ministeriale 19 maggio 2021, n. 107¹⁸). In merito a questo provvedimento, l'amministrazione quantifica nuovi **oneri amministrativi introdotti** a carico di imprese pari a **1.200.000 euro**, per effetto dell'introduzione dell'obbligo, in capo agli organi di amministrazione degli enti del terzo settore, di produrre una relazione di missione o di annotare in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, i criteri utili a dimostrare il carattere secondario e strumentale delle attività "diverse" da quelle di interesse generale svolte dall'Ente. Sempre in riferimento a questo provvedimento, l'Amministrazione individua ulteriori oneri "a basso impatto" relativi alla segnalazione che l'Ente del terzo settore deve effettuare all'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore territorialmente competente in caso di superamento dei limiti di secondarietà dell'attività "diversa" da quella di interesse generale. Trattandosi di oneri "a basso impatto" in quanto richiedono un costo unitario di 10 euro e sono rivolti a una platea di circa 900 enti non incidono sul saldo di bilancio.
- b) il secondo provvedimento riguarda l'assegno unico e universale per i figli a carico (decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230¹⁹). A riguardo, l'amministrazione segnala nuovi oneri associati alla procedura di accesso al beneficio economico a carico dei (soli) nuclei familiari che non erano già titolari di assegno al nucleo familiare. L'Amministrazione dichiara, tuttavia, di non possedere i dati per stimare la platea residuale dei nuclei non titolati alla fruizione dell'assegno al nucleo familiare e beneficiari dell'assegno unico, al fine di quantificare su tale platea il nuovo onere. In ogni caso, si tratta di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici, e dunque esclusi dal saldo di bilancio.
- c) il terzo provvedimento è relativo all'assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche dilettantistiche (legge 30 dicembre 2020, n. 178²⁰, in vigore del 1° gennaio 2021). A riguardo, l'amministrazione segnala oneri introdotti per l'accesso al beneficio economico derivante dalla sospensione dei termini inerenti agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per gli enti sportivi. Tale onere non viene tuttavia quantificato ma solo identificato e descritto, perché, oltre a essere facoltativo, rientra (anche) nella definizione di onere a "basso impatto": coinvolge circa 60 soggetti e prevede la presentazione di una mera domanda, tramite procedura telematica.

Per gli altri provvedimenti individuati dal DAGL, l'amministrazione dichiara di non aver introdotto ed eliminato oneri. Conseguentemente, il **saldo di bilancio** è pari a **1.200.000 euro**.

¹⁸ Decreto ministeriale 9 maggio 2021, n. 107, *Regolamento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse*.

¹⁹ Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, *Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46*.

²⁰ Legge 30 dicembre 2020, n. 178, *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*.

Le verifiche svolte dal DFP hanno inoltre portato a identificare, anche per questa amministrazione, numerose norme che introducono **adempimenti, di carattere facoltativo e temporaneo**, per l'accesso alle misure di sostegno legate all'emergenza COVID-19 (contenute in particolare nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73²¹, nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30²², nel decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41²³, nel decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103²⁴, nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146²⁵). Per quanto attiene l'ultimo provvedimento citato ovvero il DL n. 146/2021, Confartigianato segnala oneri introdotti, di natura non temporanea, in merito all'obbligo di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali.

Rispetto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Confcommercio segnala oneri introdotti dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127²⁶, per effetto della previsione dell'obbligo, a carico dei datori di lavoro, di adottare le opportune modalità operative per l'organizzazione delle verifiche con riferimento al possesso del *green pass* in ambito lavorativo privato.

Ministero del turismo

La relazione sul bilancio degli oneri del Ministero del turismo presenta quantificazioni in ordine ad **oneri introdotti** per adempimenti facoltativi legati all'accesso a benefici (e quindi **esclusi dal saldo di bilancio**) derivanti dai seguenti provvedimenti:

- decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (costo stimato in **1.096.018 euro**);
- decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (costo stimato in **1.984.564 euro**);
- decreto interministeriale 10 settembre 2021²⁷, n. 160 e Avviso 6 dicembre 2021²⁸ (costo stimato in **141.225 euro**);

²¹ Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

²² Decreto-legge 3 marzo 2021, n. 30, *Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena*, convertito, con modificazioni dalla legge 6 maggio 2021, n. 61.

²³ Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

²⁴ Decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, *Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro*, convertito, con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125.

²⁵ Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, *Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*, convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215.

²⁶ Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, *Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165.

²⁷ Decreto interministeriale 10 settembre 2021, n. 160, *Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

²⁸ Avviso 6 dicembre 2021, *Avviso pubblico per l'assegnazione ed erogazione delle risorse, di cui al fondo istituito dall'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

- decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. n. SG/224²⁹ e Avviso 30 settembre 2021, prot. n. 547/SG³⁰ (costo stimato in **4.158 euro**);
- decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243³¹ e Avviso 13 ottobre 2021, prot. n. SG/666³² (costo stimato in **10.890 euro**).

All'amministrazione è stato inoltre richiesto di identificare e quantificare gli oneri introdotti dal decreto legislativo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152³³, con particolare riferimento agli oneri sostenuti,

- dalle **imprese turistiche**, per l'accesso ai
 - **contributi a fondo perduto e ai crediti d'imposta** riconosciuti per **migliorare la qualità dell'offerta ricettiva** in attuazione della Misura M1C3 del PNRR, investimento 4.2.1, (art. 1);
 - **contributi alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale**, in attuazione della Misura M1C3 del PNRR, intervento 4.2.5 (art. 3);
- dalle **agenzie di viaggio e tour operator** per l'accesso ai:
 - **contributi sotto forma di credito d'imposta riconosciuti per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator** in attuazione della Misura M1C3 del PNRR, investimento 4.2.2 (art. 4).

L'amministrazione ha riscontrato le richieste del DFP comunicando che non è possibile una quantificazione compiuta degli oneri concernenti le misure previste dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non essendo ancora noto il dato definitivo della popolazione interessata dalla loro applicazione.

L'Amministrazione presenta comunque le seguenti quantificazioni parziali:

- per quanto attiene la procedura di accesso ai contributi riconosciuti per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva di cui all'art. 1, stima **oneri introdotti** per un totale di **31.533.156 euro**;

²⁹ Decreto ministeriale 11 agosto 2021, prot. n. SG/224, *Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanziata per l'anno 2020 sul Fondo per la valorizzazione delle grotte di cui all'articolo 6-bis, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.*

³⁰ Avviso 30 settembre 2021, prot. n. 547/SG, *Avviso pubblico per il riparto di contributi destinati agli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte.*

³¹ Decreto ministeriale 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, *Disposizioni applicative concernenti le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse stanziata per gli anni 2021 e 2020 sul fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate ad agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche e accompagnatori turistici, ad imprese di trasporto turistico mediante bus scoperti, ad imprese turistico-ricettive nonché ad agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.*

³² Avviso 13 ottobre 2021, prot. n. SG/666, *Avviso pubblico per il riparto di contributi destinati alle imprese esercenti le attività associate al codice ATECO 49.31.00, mediante autobus scoperti.*

³³ Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233

- per quanto riguarda invece la procedura di accesso al credito di imposta riconosciuto alle agenzie di viaggio e ai tour operator per interventi di digitalizzazione (art. 4) vengono stimati **oneri introdotti per 199.342 euro**. Si tratta di una quantificazione parziale in quanto alcuni passaggi della procedura devono ancora essere definiti nel dettaglio da un successivo provvedimento attuativo.

L'amministrazione precisa che gli oneri associati alla procedura per l'assegnazione degli ulteriori contributi alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale (art. 3) non possono essere stimati in quanto le procedure sono ancora in corso di attivazione.

Tenuto conto di tutto quanto esposto, trattandosi di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici, il **saldo di bilancio** risulta pari a **zero**.

Ministero dell'interno

Nella propria relazione di bilancio, il Ministero dell'interno segnala, in relazione al **decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117**³⁴, **oneri introdotti** dalla possibilità di richiedere di esprimere il voto- per la sola annualità 2021 - presso il proprio domicilio per soggetti in condizione di quarantena o isolamento fiduciario a causa del Covid-19.

Nella relazione sul bilancio l'amministrazione precisa che si tratta di **oneri facoltativi e a "basso impatto"** e quindi esclusi dal saldo di bilancio ai sensi delle nuove Linee guida (cfr. par. 1.2): il nuovo adempimento (certificato medico attestante la condizione di quarantena o di isolamento fiduciario da parte degli elettori) richiederebbe infatti un tempo inferiore alle due ore a fronte di un numero di elettori pari a 1.518.

Conseguentemente, il **saldo di bilancio** dell'Amministrazione per il 2021 è pari a **zero**.

Con riferimento a questa Amministrazione, CNA segnala oneri di nuova introduzione in materia di controllo e manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio (decreto ministeriale 1° settembre 2021³⁵). Le (nuove) previsioni risultano - nei fatti - di difficile attuazione in quanto prevedono ingenti obblighi di carattere formativo per gli installatori di impianti, che verranno dettagliati in un successivo provvedimento attuativo (non ancora emanato). In particolare, l'articolo 4 del DM 1° settembre 2021 prevede un innovativo sistema di "Qualificazione dei tecnici manutentori" anche per le imprese di installazioni di impianti,

³⁴ Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, *Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021*, convertito, con modificazioni dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144.

³⁵ Decreto ministeriale 1° settembre 2021, *Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*.

duplicando in parte quanto già regolato dal Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37³⁶

CNA segnala quindi la necessità di un coordinamento tra le disposizioni in materia sia per evitare una duplicazione di obblighi sia per sanare previsioni tra loro, talvolta, confliggenti.

Ministero della salute

La relazione di bilancio del Ministero della salute individua – tra i provvedimenti adottati nel 2021 – quattro provvedimenti a cui sono associati oneri informativi:

- a) il primo è relativo allo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44³⁷. In merito a questo provvedimento, l'amministrazione segnala oneri amministrativi introdotti a carico dei cittadini derivanti dalle misure per lo svolgimento delle procedure di reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni. L'Amministrazione si riserva di inviare ulteriori approfondimenti in merito alle richieste del DFP sulle stime presentate
- b) il secondo provvedimento è relativo alla tracciabilità dei contenitori di flaconi dei vaccini (ordinanza 20 maggio 2021³⁸). A riguardo, l'amministrazione identifica solo il costo medio stimandolo in 1.100 euro, per effetto dell'introduzione in capo ai grossisti farmaceutici che, per conto della Regione o provincia autonoma, lo stoccaggio e la distribuzione capillare verso le farmacie territoriali, dell'obbligo di registrazione, mediante uno specifico codice identificativo, e trasmissione alla Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco dei dati relativi alla movimentazione dei contenitori e del corrispondente numero di lotto indicato dalla farmacia ospedaliera, congiuntamente alla relativa documentazione tecnica;
- c) il terzo provvedimento riguarda l'attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani (decreto ministeriale 30 ottobre 2021³⁹). Rispetto a questo provvedimento, l'amministrazione ha fornito nella propria relazione di bilancio la sola indicazione del costo medio pari a 280 euro. Si tratta di adempimenti facoltativi finalizzati a ottenere benefici e, in quanto tali, esclusi dal saldo di bilancio;
- d) il quarto provvedimento riguarda l'obbligo, in capo alle imprese, della verifica della validità del “*digital green certificate*” esibito dai cittadini per accedere alle attività e servizi (decreto del

³⁶ Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, *Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.*

³⁷ Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

³⁸ Ordinanza 20 maggio 2021, *Tracciabilità di contenitori di flaconi di vaccini.*

³⁹ Decreto ministeriale 30 ottobre 2021, *Criteri e modalità di attribuzione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle farmacie per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani, nel rispetto del limite di spesa previsto per l'anno 2021.*

Presidente della Repubblica 17 giugno 2021⁴⁰). Anche con riferimento a questo provvedimento, l'Amministrazione stima solo il costo medio in 70 euro.

Si precisa che con riferimento ai provvedimenti di cui ai punti *b*) e *c*) andrebbe verificata la natura normativa degli atti e quindi la loro rilevanza ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 180/2011.

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica in merito

- agli **oneri eliminati dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24**⁴¹ per effetto della razionalizzazione delle attività di controllo determinata dall'accorpamento delle attività degli (ex) PIF e degli USMAF. Tale accorpamento, infatti, consente agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale, un solo sistema informativo di riferimento, il sistema TRACES NT (TRAdE Control and Expert System New Technology) messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci, nonché la registrazione delle attività di controllo dei Posti di Controllo Frontaliero (PCF). A riguardo, l'Amministrazione, riscontrando le richieste del DFP, descrive dettagliatamente i vantaggi associati alla razionalizzazione dei controlli in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nel territorio dell'Unione ma non fornisce stime quantitative
- agli **oneri introdotti dal decreto ministeriale 27 luglio 2021, n. 159**⁴² a carico degli operatori sanitari per partecipare alla selezione di cui agli avvisi relativi a incarichi di infermiere, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di laboratorio biomedico e fisioterapista (art. 2) oppure per essere inseriti nell'elenco di personale disponibile ad effettuare sostituzioni in qualità di personale sanitario ambulatoriale non medico (art. 10) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. A riguardo, l'Amministrazione precisa che si tratta di oneri procedurali e informativi non significativi e relativi ad adempimenti facoltativi. In quanto tali, non incidono sul saldo di bilancio.

Si resta in attesa di ulteriori riscontri del Ministero della salute. In vista della predisposizione della nota di aggiornamento, il DFP si riserva di richiedere altri approfondimenti soprattutto per quanto attiene le stime quantitative degli oneri segnalati.

Con i dati attualmente disponibili non è possibile determinare il saldo di bilancio.

⁴⁰ D.P.R. 17 giugno 2021, *Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».*

⁴¹ Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.*

⁴² Decreto ministeriale 27 luglio 2021, n. 159, *Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico (infermieri, tecnici sanitari di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti) operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile».*

Le verifiche svolte dal DFP hanno inoltre portato a identificarne, anche per questa amministrazione, alcune che introducono **adempimenti, di carattere facoltativo e temporaneo**, per l'accesso alle misure di sostegno legate all'emergenza COVID-19 (contenute in particolare nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

Ministero della transizione ecologica

Il Ministero della transizione ecologica ha segnalato, nella propria relazione di bilancio per l'anno 2021, **oneri amministrativi introdotti** in relazione a una modifica del Codice dell'ambiente⁴³ ad opera dell'art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77⁴⁴. Tale modifica introduce un obbligo informativo aggiuntivo a carico dei soggetti responsabili di contaminazioni costituito dalla **redazione e presentazione all'ARPA territorialmente competente, per la condivisione, un piano di indagine** per la definizione dei valori di fondo naturale da assumere, qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

A riguardo, l'amministrazione ha fornito nella propria relazione di bilancio la stima dei costi sostenuti nell'ambito di uno studio eseguito in un Sito di interesse nazionale ma non ha provveduto alla quantificazione del costo medio data la recente introduzione della norma oltre che la specificità di tali costi in relazione al sito e al numero di analisi per i quali viene redatto lo studio stesso.

Si è in attesa di una verifica da parte dell'amministrazione sulle osservazioni formulate dal DFP in merito

- ai **risparmi** associati
 - alle numerose semplificazioni in materia di Transizione ecologica e accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico, di cui al Titolo I del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. A riguardo CNA segnala, con riferimento alle modifiche apportate al comma 5 dell'art. 230 del Codice dell'Ambiente che, a fronte di una maggiore chiarezza delle disposizioni determinata dalla previsione esplicita tale per cui il soggetto che produce il rifiuto è la stessa persona che effettua la manutenzione delle reti fognarie, incluse le fosse settiche, si prevede che il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. In particolare, CNA segnala che obbligare i soggetti che effettuano attività manutentiva all'iscrizione (anche) all'Albo degli autotrasportatori di cose in conto terzi rappresenta (non solo) un onere aggiuntivo ma in alcuni casi rischia di diventare un vero e proprio ostacolo allo svolgimento di tale attività poiché i mezzi con i quali viene svolta l'attività sono mezzi speciali non iscrivibili in conto terzi.

⁴³ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*.

⁴⁴ Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

- alla riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (art. 18);
- alle diverse semplificazioni procedurali previste per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199⁴⁵. Rispetto a questo provvedimento CNA segnala le seguenti criticità: **1)** nell'istituire un doppio binario per il riconoscimento professionale, appronta un regime di trattamento giuridico differenziato, per cui, da una parte, è prevista l'assegnazione ipso facto della qualificazione ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alle lett. a), a-bis), b) o d), dell'art. 4, comma 1 del DM 37/2008; dall'altra, è fissato in via residuale un apparato di regole per i soli soggetti di cui alla lett. c), ossia per quelli abilitati a svolgere il ruolo di responsabile tecnico attraverso il possesso di un titolo o attestato professionale, cui sommare almeno quattro anni di esperienza maturati alle dipendenze di un'impresa del settore; **2)** dispone, inoltre, la retroattività delle nuove disposizioni con evidente pregiudizio per il titolo abilitante alla installazione di impianti FER, regolarmente conseguito dai soggetti ex lett. c), sulla base di percorsi formativi obbligatori di aggiornamento professionale previsti dalla normativa vigente.

L'innovazione normativa introdotta dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 appare, dunque, secondo le valutazioni di CNA, discriminatoria in più punti, potendo dare luogo, in astratto, a contenziosi in sede sia civile che amministrativa, oltreché ad iniziative dinanzi all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.

- **all'eventuale introduzione di oneri aggiuntivi, non direttamente attribuibili alla normativa europea** oggetto di attuazione, ad opera del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210⁴⁶ in materia di energia elettrica.

I dati ad oggi disponibili non consentono di determinare il saldo di bilancio per l'anno 2021.

⁴⁵ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*

⁴⁶ Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.*

Sono stati infine oggetto di segnalazione da parte di CNA i seguenti ulteriori provvedimenti:

- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196⁴⁷ in materia di incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente: le associazioni segnalano alcune deroghe (ad esempio bioplastiche) introdotte dall'Italia in fase attuativa, che sembrano non essere in linea con la Direttiva e per le quali è in corso un confronto con la Commissione europea;
- decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per quanto attiene alle previsioni sulla tassa sui rifiuti TARI (art. 30, co. 5). CNA segnala, in particolare, che la comunicazione al Comune, o al gestore del servizio rifiuti (in caso di tariffa corrispettiva) della scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non è prevista dalla Direttiva Europea. Si configura, pertanto, un caso di *goldplating*.

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nella propria relazione di bilancio per l'anno 2021, ha segnalato **oneri amministrativi introdotti** per effetto della previsione dei nuovi obblighi - a carico degli esattori de Servizio europeo di telepedaggio - **di comunicare e rendere pubbliche in anticipo le condizioni commerciali del servizio** (decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153⁴⁸). Tali oneri a "basso impatto" (e quindi **esclusi dal saldo di bilancio**) sono stati quantificati in **8.991euro**.

All'amministrazione è stato richiesto di fornire chiarimenti in merito:

- **agli oneri introdotti con:**
 - il **decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77** per effetto dell'introduzione della nuova «procedura speciale» prevista ad-hoc in caso di opere pubbliche di particolare rilevanza strategica (art. 44). In merito l'Amministrazione segnala che la procedura speciale non introduce oneri regolatori, informativi o amministrativi, a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180;
 - il **decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103** che consente alle Compagnie di navigazione, ai gestori dei terminal di approdo e alle imprese di cui gli stessi si avvalgono nonché alle imprese dell'indotto e alle attività commerciali collegate di presentare istanza per accedere ai contributi riconosciuti per compensare gli eventuali maggiori costi sostenuti a seguito della riprogrammazione delle rotte per i transiti nelle vie d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia. In questo caso si tratta di **oneri facoltativi che non concorrono al computo del saldo**. L'Amministrazione

⁴⁷ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente*.

⁴⁸ Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 153, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione*.

comunica di non disporre degli elementi necessari alla compiuta identificazione e quantificazione di questi oneri

- il **decreto interministeriale 25 giugno 2021, n. 262⁴⁹** e il relativo decreto attuativo **decreto direttoriale 23 agosto 2021, n. 161⁵⁰** che prevedono a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico di poter accedere alle misure compensative dei danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19. In merito a questi oneri, di carattere facoltativo, l'Amministrazione comunica che essendo introdotti da atti non normativi, vadano esclusi dal saldo di bilancio
 - il **decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 371⁵¹** che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di compilare e inviare l'istanza per accedere al Fondo per l'adeguamento dei prezzi previsto dall'art. 1-*septies*, co. 8, del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021. A riguardo, l'Amministrazione quantifica **oneri introdotti, di carattere facoltativo, in 64.000 euro**
- **agli oneri eliminati con:**
 - il **decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152** per effetto della semplificazione della procedura di approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria (art. 6). L'Amministrazione comunica che, stante il limitato periodo di vigenza dell'atto normativo, non dispone degli elementi informativi necessari alla quantificazione dei risparmi;
 - il **d.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235⁵²** che prevede semplificazioni procedurali (interoperabilità banche dati nazionali e coordinamento delle attività di controllo da parte delle dogane) determinate dall'implementazione dello Sportello Unico dei Controlli (S.U.Do.Co.). L'Amministrazione comunica la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze in qualità di Amministrazione proponente del Regolamento.

Da ultimo il DFP ha richiesto all'Amministrazione di identificare e quantificare gli oneri informativi introdotti ed eliminati a seguito delle modifiche apportate al Codice della strada dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121⁵³. In merito, l'Amministrazione rimanda alla competenza di altre Amministrazioni.

⁴⁹ Decreto interministeriale 25 giugno 2021, n. 262, *Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico*.

⁵⁰ Decreto direttoriale 23 agosto 2021, n. 161, *Disposizioni di attuazione del decreto interministeriale (MIMS-MEF) del 25 giugno 2021, n. 262*.

⁵¹ Decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 371, *Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*.

⁵² Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235, *Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli - S.U.Do.Co.*

⁵³ Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, *Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*.

Per quanto attiene alle modifiche al Codice della strada operate dal DL n. 121/2021, CNA segnala in particolare:

- le *semplificazioni* derivanti dalla previsione della possibilità di inviare una PEC, anziché presentarsi di persona, per esibire, su richiesta della pubblica autorità, la documentazione comprovante l'ottemperanza ai doveri in ordine alla circolazione (art. 1, co. 1, lett. e-sexies)
- le *criticità* correlate all'obbligo, a carico delle imprese di autotrasporto di persone, di tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio: a) la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, certificata conforme da quest'ultimo oppure in formato digitale originato dall'applicazione informatica gestita dal medesimo Ministero; b) la documentazione dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro (Art. 1, co. 5-sexies, lett. c). CNA rileva che le difficoltà legate a tali adempimenti potrebbero essere "superate" prevedendo un meccanismo simile a quello del Registro elettronico nazionale (REN) per cui basterebbe avere il codice identificativo INPS dell'azienda per avere tutte le informazioni sui dipendenti conducenti.

Tenuto conto di quanto sinora esposto, non è possibile determinare il saldo di bilancio 2021 in modo compiuto.

Il DFP, in vista della predisposizione della Nota di aggiornamento, si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti.

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Nella relazione per l'anno 2021 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali presenta quantificazioni in ordine ad **oneri introdotti** per adempimenti facoltativi legati all'accesso a benefici (e quindi **esclusi dal saldo di bilancio**) previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 290878⁵⁴(costo totale stimato in **2,2 milioni di euro**) in materia di **anticipazioni nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune**.

Il DFP ha chiesto all'Amministrazione una verifica in merito agli oneri introdotti dall'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 che prevede l'estensione dell'obbligo, (anche) per le imprese agricole, di presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l'accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitari e nazionali, per tutte le prestazioni lavorative effettuate.

L'amministrazione comunica che tali disposizioni sono volte a integrare la regolamentazione sul DURC al fine di adeguarla compiutamente alla normativa dell'Unione europea, secondo il principio di carattere generale per il quale lo Stato membro deve garantire pari trattamento agli operatori economici per l'accesso alle sovvenzioni. Pertanto, l'estensione del DURC non è un requisito ulteriore rispetto a quelli previsti per la generalità degli stessi operatori nell'ambito

⁵⁴ Decreto ministeriale 24 giugno 2021, n. 290878, *Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.*

dell'Unione. Il contesto nel quale si colloca l'intervento normativo attiene, da un lato, al rapporto tra la disciplina nazionale in materia di DURC e la normativa dell'Unione Europea sull'accesso alle sovvenzioni, e, dall'altro, all'esigenza di affrontare la problematica concernente l'erogazione alle imprese agricole degli aiuti introdotti per fronteggiare i danni della pandemia di COVID-19, prevedendo meccanismi in grado di accelerare l'erogazione di tali aiuti, nonché i futuri pagamenti che deriveranno dall'attuazione dei progetti de PNR:

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica in merito all'**eventuale introduzione di oneri aggiuntivi, non direttamente attribuibili alla normativa europea** oggetto di attuazione e alle **semplificazioni procedurali** ad opera dei seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16⁵⁵, in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
- decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18⁵⁶ in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive;
- decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19⁵⁷ in materia di protezione delle piante dagli organismi nocivi;
- decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20⁵⁸ in materia di produzione e commercializzazione di prodotti sementieri.

L'Amministrazione comunica che nessuno dei provvedimenti elencati introduce *goldplating*.

Per quanto riguarda, poi, le semplificazioni procedurali associate ai decreti legislativi n. 16/2021, n. 19/2021 e n. 20/2021, l'Amministrazione comunica che la quantificazione dei risparmi ad esse associate potrà essere effettuata solo quando sarà adottata la prevista decretazione attuativa di secondo livello.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il **saldo di bilancio** dell'amministrazione risulta pari a **zero**.

⁵⁵ Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, *Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

⁵⁶ Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, *Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

⁵⁷ Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, *Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

⁵⁸ Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, *Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.*

Ministero dello sviluppo economico

Nella propria relazione di bilancio, il Ministero per lo sviluppo economico ha presentato stime in relazione alle semplificazioni - apportate dal decreto ministeriale 1° giugno 2021, n. 119⁵⁹ - al Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale (**oneri eliminati per 54.732 euro**, di cui 34.314 euro per le imprese e 20.418 euro per i cittadini). Il risparmio, a favore di cittadini e di imprese, deriva dalla riduzione:

- da 4 a 2 copie del verbale di deposito cartaceo che accompagna le istanze connesse alle domande di brevetto già depositate o ai ricorsi notificati;
- da 4 a 3 copie per il deposito cartaceo dell'atto di opposizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

La relazione segnala inoltre **oneri introdotti**, non quantificati, dal d.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54⁶⁰ per i soggetti del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica e i fornitori di beni, sistemi e servizi ICT. Nella relazione l'amministrazione precisa che il provvedimento non ha ancora prodotto gli effetti, in quanto il DL 14/07/2021, n. 82⁶¹ ha prorogato i termini per l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, e quindi non è possibile quantificare i relativi oneri introdotti.

Il DFP ha chiesto all'amministrazione una verifica in merito ai **risparmi** derivanti dai seguenti provvedimenti:

- decreto-legislativo 8 novembre 2021, n. 207⁶², in materia di semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione all'installazione di reti e infrastrutture di comunicazioni elettroniche;
- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183⁶³ in materia di utilizzo di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Per quanto riguarda il primo provvedimento, l'Amministrazione precisa che questo è entrato in vigore il 24 dicembre 2021 pertanto il periodo di applicazione è (troppo) breve per disporre di elementi informativi sufficienti a valutarne gli effetti con riferimento al 2021. Inoltre, sottolinea che per la realizzazione di nuove stazioni radio base e loro modifiche su infrastrutture dell'Autorità aeronautica competente, va inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa. Di conseguenza, il Ministero dello sviluppo economico dichiara di non disporre di elementi informativi relativi ad eventuali risparmi derivanti dalla semplificazione di procedure di competenza delle citate Autorità.

⁵⁹ Decreto ministeriale 1° giugno 2021, n. 119, *Regolamento recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.*

⁶⁰ D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54, *Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.*

⁶¹ Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, *Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.*

⁶² Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – rifusione..*

⁶³ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, *Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.*

Relativamente al secondo provvedimento (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183) l'Amministrazione precisa che l'interconnessione dei Registri delle imprese operanti nei singoli Stati membri per il tramite del sistema comunitario «BRIS» consente certamente una riduzione degli oneri e degli adempimenti posti in capo alle imprese, stimabile in un risparmio compreso nella fascia tra 1.600.000 – 3.100.000 euro annui. Tuttavia, trattandosi di una disciplina recante il mero recepimento di disposizioni eurocomunitarie, senza determinare livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti, essa non incide sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi.

Per gli altri provvedimenti individuati dal DAGL, l'amministrazione dichiara di non aver introdotto ed eliminato oneri. Conseguentemente, il **saldo di bilancio** è pari a - **54.732 euro**.

Dipartimento per funzione pubblica

Il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha effettuato, nella propria relazione di bilancio, una ricognizione dei provvedimenti normativi adottati nel corso del 2021, segnalando, come provvedimenti rilevanti in termini di oneri amministrativi,

- il **decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80**⁶⁴. In merito, l'amministrazione ha **quantificato**:
 - **oneri introdotti di carattere facoltativo** derivanti dalla possibilità di iscriversi al portale di reclutamento inpa.gov.it in **1.210.755 euro**;
 - **risparmi** derivanti dai benefici dell'iscrizione al portale di reclutamento inpa.gov.it e quindi dalla possibilità di presentare più candidature per profili diversi con un solo click, senza dover eseguire ogni volta una procedura di iscrizione ad hoc, in **2.774.970 euro**;
- il **decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77** rispetto al quale l'Amministrazione segnala oneri a “basso impatto” inerenti:
 - alla richiesta rivolta dal privato all'amministrazione dell'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento. l'amministrazione stima che questa tipologia di oneri non abbia coinvolto, in fase di prima applicazione, un numero di destinatari superiore a 3.000;
 - all'autocertificazione che sostituisce l'attestazione del decorso dei termini, qualora quest'ultima non venga rilasciata dalla pubblica amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta del privato. L'autocertificazione interviene in via del tutto residuale, quindi l'amministrazione stima che abbia coinvolto un numero di destinatari pari a 2.000.

⁶⁴ Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si tratta tuttavia di norme che introducono adempimenti, di carattere facoltativo e temporaneo, esclusi dal **saldo di bilancio** che risulta, pertanto, pari a **zero**.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, il Ministero della giustizia hanno comunicato che con gli atti normativi approvati nell'anno 2021 non sono stati introdotti o eliminati oneri amministrativi.

Con riferimento al **Ministero dell'economia e delle finanze**, tuttavia, il DFP ha chiesto una verifica in merito all'**eventuale introduzione di oneri aggiuntivi, non direttamente attribuibili alla normativa europea** oggetto di attuazione, ad opera dei seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182⁶⁵ in materia di efficacia dell'azione di vigilanza e la tutela della stabilità finanziaria;
- decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201⁶⁶ in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento;
- decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190⁶⁷ in materia di obbligazioni garantite;
- decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83⁶⁸, in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza;
- decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192⁶⁹ in materia di imposta sul valore aggiunto per gli scambi tra Stati membri.

⁶⁵ Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 182, *Attuazione della direttiva (UE) 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

⁶⁶ Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 201, *Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/2034, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2033, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014, nonché modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

⁶⁷ Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190, *Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130.*

⁶⁸ Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, *Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni..*

L'amministrazione ha riscontrato le richieste del DFP comunicando:

- con riferimento ai primi tre provvedimenti elencati, l'assenza di *goldplating*;
- l'esclusione di tutti gli atti elencati dall'ambito applicativo dell'articolo 8 in quanto attinenti alla materia tributaria, creditizia e di giochi pubblici.

All'amministrazione è stata inoltre richiesta una verifica in merito

- **agli oneri eliminati:**

- con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235 in materia di implementazione dello Sportello Unico dei Controlli (S.U.Do.Co.);
- con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146⁷⁰ in materia di *ruling* (art. 6).

- **agli oneri introdotti:**

- decreto ministeriale 25 maggio 2021, n. 114⁷¹ in materia registro dei pegni mobiliari non possessori;
- con il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 in materia di assegno unico e universale.

L'Amministrazione fornisce riscontro relativamente al provvedimento sull'assegno unico e universale segnalando la competenza in capo al Dipartimento per le politiche della famiglia e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il DFP, in vista della predisposizione della Nota di aggiornamento, si riserva di richiedere ulteriori approfondimenti.

Le verifiche svolte dal DFP hanno inoltre portato a identificare, anche per questa amministrazione, alcune norme che introducono **adempimenti, di carattere facoltativo e temporaneo**, per l'accesso alle misure di sostegno legate all'emergenza (contenute in particolare nel decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e nel decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

Con particolare riferimento al DL n. 73/2021 e al DL n. 41/2021, CNA segnala rilevanti complicazioni per l'accesso ai contributi a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA. Si tratta di oneri relativi ad adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere un beneficio: tuttavia, gli oneri connessi alla presentazione dell'istanza appaiono sproporzionati rispetto al beneficio da ottenere.

Con riferimento al **Ministero della cultura** CNA segnala l'impatto dell'entrata in vigore dell'operatività, nel 2021, del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA)

⁶⁹ Decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192, *Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.*

⁷⁰ Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, *Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

⁷¹ Decreto ministeriale 25 maggio 2021, n. 114, *Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori.*

istituito dall'art. 32 della Legge n. 220/2016 che consente ai produttori e alle imprese cinematografiche o audiovisive di iscrivere le opere e di depositare atti per le opere già iscritte e consente ad ogni utente la consultazione.

Il PRCA ricomprende tutte le opere iscritte nel soppresso PRC presso la S.I.A.E. e tutte le relative annotazioni che sono state digitalizzate.

Rispetto alla normativa precedente, le associazioni segnalano che questo registro contiene numerosi e gravosi oneri connessi alla procedura di registrazione della documentazione dell'opera, che prescindono dal valore dell'opera stessa, con importanti conseguenze in termini di accesso al mercato.

Per la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** il Dipartimento Casa Italia, il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, il Dipartimento per i servizi strumentali, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per il personale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento per le politiche antidroga, il Dipartimento per le politiche della famiglia, il Dipartimento per le politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche e gli affari europei, il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, il Dipartimento per le riforme istituzionali hanno comunicato di non aver né introdotto né eliminato oneri con i provvedimenti adottati nel corso del 2021. Conseguentemente il **saldo di bilancio** per queste amministrazioni è **pari a zero**.

4. Conclusioni

L'analisi svolta nei paragrafi precedenti permette di tracciare il quadro dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 180 del 2011 sul bilancio degli oneri introdotti ed eliminati. La situazione presenta luci e ombre.

Innanzitutto, si evidenzia che, per il secondo anno consecutivo dall'introduzione del bilancio degli oneri nel nostro ordinamento, tutti i ministeri hanno prodotto e inviato la relazione sugli oneri amministrativi introdotti ed eliminati nel corso dell'anno precedente. Inoltre, tutte le amministrazioni hanno dimostrato di conoscere e applicare le modifiche apportate - dal DCPM 18 marzo 2020- alle Linee guida per l'individuazione degli oneri introdotti o eliminati e per la relativa quantificazione.

Si tratta di risultati importanti: il concreto funzionamento del bilancio degli oneri e la relativa capacità di cogliere gli impatti effettivi della regolazione non possono infatti prescindere da un interesse e un adeguato livello di *compliance* delle amministrazioni.

D'altro canto, però, va rilevato che le relazioni di bilancio inviate dalle amministrazioni sono risultate in molti casi incomplete nei contenuti: non è stato pertanto possibile predisporre una relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a tutte le amministrazioni entro la scadenza del 31 marzo.

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi delle relazioni pervenute e si riportano alcune riflessioni sui possibili interventi per migliorarne l'efficacia.

Hanno presentato la relazione di bilancio trentadue amministrazioni (quindici ministeri e 17 dipartimenti della Presidenza del Consiglio). In particolare:

1. nove amministrazioni (otto ministeri e un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) hanno presentato un bilancio con oneri introdotti ed eliminati o comunque delle quantificazioni. Come negli anni precedenti, per alcune di queste è stato necessario, anche in vista della nota di aggiornamento al 31 maggio, richiedere approfondimenti e chiarimenti;
2. ventitre amministrazioni (sette ministeri e 16 dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) hanno attestato di non avere né introdotto, né eliminato oneri. Per il Ministero dell'economia e delle finanze sono stati richiesti ulteriori approfondimenti di cui si darà conto nella nota di aggiornamento al 31 maggio.

A valle delle attività di verifica condotte, si rileva un miglioramento oggettivo della capacità delle amministrazioni di individuare e stimare gli oneri amministrativi, sia pure con persistenti difficoltà relative, soprattutto, alla determinazione della platea dei destinatari (c.d. "popolazione") degli oneri introdotti o eliminati. Persistono inoltre resistenze culturali da parte delle Amministrazioni che considerano l'attività di quantificazione degli oneri come un mero adempimento formale anziché come una risorsa per migliorare la qualità della regolazione e per individuare le procedure burocraticamente più impattanti sui cittadini e sulle imprese, in modo da semplificarle.

Visto che le attività di misurazione vengono percepite come una "routine burocratica" e assolte con poca convinzione tanto da non produrre un reale valore aggiunto in termini informativi per cittadini e imprese, la chiave della semplificazione può essere la prospettiva strategica nell'ambito della quale inquadrare la rivisitazione degli strumenti introdotti dalla legge n. 180 del 2011.

Proprio nella direzione della razionalizzazione e semplificazione delle attività di misurazione degli oneri amministrativi, si inquadrano le recenti novità alla disciplina del bilancio operate dal DCPM 18 marzo 2020 che ha modificato le Linee guida sulla individuazione e quantificazione degli oneri informativi introdotti ed eliminati. Tali modifiche, escludendo dal calcolo del saldo gli adempimenti a basso impatto e gli adempimenti facoltativi legati all'ottenimento di benefici, hanno reso l'attività di stima maggiormente sostenibile e proporzionata rispetto alla rilevanza dei provvedimenti.

Sicuramente tali previsioni hanno reso il funzionamento del meccanismo del bilancio più incisivo; tuttavia, restano ancora diversi aspetti da affrontare per aumentarne l'efficacia.

Un **primo ambito di intervento** per rafforzare l'attività di misurazione degli oneri riguarda l'*ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del bilancio*. Per quanto attiene l'aspetto soggettivo, sarebbe opportuno estendere l'attività di quantificazione oltre le

Amministrazioni centrali: sempre più spesso negli ultimi anni, sono le Agenzie fiscali, le Autorità di regolazione, gli Istituti nazionali che, adottando le disposizioni attuative di norme primarie, definiscono in modo puntuale gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e/o imprese (si pensi, ad esempio, alle circolari direttoriali dell’Agenzia delle entrate o dell’INPS, alle linee guida dell’ANAC).

Sull’ambito oggettivo di applicazione del bilancio due sono i principali interventi da mettere in campo. Il primo, fortemente sostenuto dalle associazioni imprenditoriali, è quello di estendere l’ambito di applicazione del bilancio degli oneri ai provvedimenti in materia di fisco; l’esclusione di questi, prevista dal comma 2-*septies* dell’articolo 8 dello Statuto delle imprese, rende invisibile una delle principali fonti di oneri per imprese (e cittadini), e inficia pesantemente la significatività dello strumento. Il secondo, altrettanto importante, riguarda le tipologie di atti monitorati ai fini delle quantificazioni. Da questo punto in vista, l’indicazione emersa dal confronto con le associazioni imprenditoriali è quella di un maggior coordinamento tra le disposizioni contenute nello Statuto delle imprese in materia di bilancio degli oneri (articolo 8) con quelle in materia di trasparenza degli oneri, che prevedono – per i regolamenti ministeriali e per provvedimenti amministrativi a carattere generale – semplicemente l’individuazione e la pubblicazione (ma non anche la quantificazione) degli adempimenti introdotti ed eliminati.

La previsione di due strumenti, entrambi finalizzati a responsabilizzare l’attività di regolazione delle Amministrazioni per prevenire l’introduzione di nuovi oneri burocratici, determina spesso una “confusione” tra le due disposizioni: alcune tipologie di provvedimenti (i regolamenti ministeriali e interministeriali, ad esempio) rientrano nell’ambito di applicazione di entrambe le norme, in un caso, è richiesta la mera elencazione degli oneri modificati (in aumento o in diminuzione); nell’altro caso invece è richiesta una quantificazione dei nuovi obblighi.

Per realizzare tale raccordo potrebbe essere opportuna una modifica normativa che estenda la quantificazione monetaria agli oneri introdotti ed eliminati con gli atti amministrativi.

Un **secondo ambito di intervento** presuppone *l’attivazione di strumenti formativi e informativi* idonei a garantire una maggiore conoscenza da parte delle Amministrazioni delle disposizioni sul bilancio degli oneri e una maggiore consapevolezza dei vantaggi potenziali che tale strumento reca. In merito, si potrebbero organizzare dei corsi di formazione dedicati in modo specifico al tema del bilancio, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, sulla falsa riga di quanto fatto negli anni passati. Tali percorsi andranno ad aggiungersi e ad affiancare i (più circoscritti) moduli dedicati alla misurazione degli oneri amministrativi già previsti nell’ambito dei corsi sull’AIR.

Accanto all’attivazione di corsi di formazione, sarebbe utile definire una campagna pubblicitaria su queste tematiche, tali da rilanciare e valorizzare il meccanismo del bilanciamento tra oneri introdotti ed eliminati dall’attività di regolazione.

Un **terzo ambito di intervento** per enfatizzare gli obiettivi conoscitivi del bilancio e valorizzare il lavoro di quantificazione degli oneri, consiste nella *creazione di gruppi di lavoro tematici* che consenta, con il coinvolgimento diretto dei rappresentanti delle associazioni di categoria, di fare approfondimenti su riforme particolarmente rilevanti e impattanti come quella attuale della riforma degli appalti. Questo consentirebbe di avere un quadro di insieme degli oneri associati a una determinata “filiera normativa”. A tal fine, sarebbe opportuno proiettare l’attività di misurazione

degli oneri in una prospettiva pluriennale per evitare che i provvedimenti attuativi di norme rilevanti in termini di oneri introdotti ed eliminati “sfuggano” al bilancio. La dimensione pluriennale del bilancio consentirebbe una vista retrospettiva indispensabile per verificare il c.d. “cumulo degli adempimenti” per materia.